

(N. 1626)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1951

Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

ONOREVOLI SENATORI. — In armonia con i miglioramenti del trattamento economico degli impiegati statali stabiliti con decorrenza 1° luglio 1947, furono concessi, con decreto 26 gennaio 1948, n. 127, miglioramenti anche alle prestazioni dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, assorbita dall'Ente nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

Tali miglioramenti furono così stabiliti:

a) per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° luglio 1947:

elevazione ad un cinquantesimo della quota dell'ultimo stipendio annuo da prendere a base per la determinazione degli assegni vitalizi diretti;

elevazione degli assegni vitalizi indiretti (a favore della vedova oppure degli orfani, dei fratelli, delle sorelle e dei genitori) in misura variante da un minimo di lire 18.000 per la vedova e di lire 15.000 per gli altri superstiti, in corrispondenza degli stipendi non superiori a lire 150.000, sino ad un massimo di lire 57.000 per la vedova e di lire 54.000 per gli altri superstiti, in corrispondenza degli stipendi superiori a lire 450.000;

b) per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1947:

elevazione a lire 18.000 del minimo a favore dei titolari diretti e per le vedove e a lire 15.000 per gli altri superstiti;

c) per gli assegni vitalizi a carico dell'ex Cassa sovvenzioni, qualunque sia la decorrenza:

elevazione a lire 18.000 per gli ex impiegati;

elevazione a lire 16.800 per le vedove con prole minorenni o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

elevazione a lire 14.400 per le vedove senza prole, nonchè per gli orfani;

elevazione a lire 12.000 per i genitori;

d) elevazione, a decorrere dal 1° luglio 1947, dell'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi, siano essi a carico dell'Opera di previdenza oppure a carico dell'ex Cassa sovvenzioni, a lire 18.000 per i titolari diretti e a lire 15.000 per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

In conseguenza degli ulteriori miglioramenti apportati al trattamento economico degli statali dal 1° novembre 1948, con la legge 12 aprile 1949, n. 149, e dal 1° luglio 1949, con la legge 11 aprile 1950, n. 130, si manifesta la necessità di aumentare congruamente anche gli assegni vitalizi corrisposti dall'E.N.P.A.S.

Considerato che con i due cennati miglioramenti economici gli stipendi al 1° luglio 1949 vengono a risultare, in confronto a quelli del 1° luglio 1947, aumentati del 35 per cento circa, si ha un corrispondente aumento di entrate che consente di elevare del 35 per cento gli assegni vitalizi.

Occorre tener presente che il miglioramento degli assegni vitalizi diretti, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1949 in poi, risulta automatico con il miglioramento degli stipendi. Detta considerazione avrebbe valore anche per gli assegni indiretti da conferirsi successivamente a tale data, qualora si modificasse opportunamente la tabella di detti assegni allegata al decreto n. 127, prolungandola oltre l'ultimo scaglione in maniera da consentire anche l'adeguamento degli assegni relativi ai casi di stipendio variabile da lire 450.000 a lire 700.000 annue.

Invece, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1949, si rende ne-

cessaria apposita disposizione per elevare nella misura di circa il 35 per cento detti assegni, nonchè l'assegno temporaneo di contingenza.

A tale scopo, non ravvisandosi l'opportunità e la convenienza di procedere ora alla liquidazione di tutti i benefici, dato il rilevante impiego di tempo e di spesa che tale operazione richiederebbe, e tenendo conto del carattere di provvisorietà dei miglioramenti stessi, in vista di una definitiva sistemazione della materia, si è ritenuto di accogliere la proposta dell'Ente di previdenza di concedere:

a) un aumento fisso di lire 6.000 annue per i titolari di assegni con decorrenza anteriore al 1° novembre 1948 o di assegni minimi risultanti dall'applicazione del decreto presidenziale 26 gennaio 1948, n. 127, e un aumento fisso di lire 3.000 annue per i titolari di assegni aventi decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949;

b) la elevazione, per gli assegni a carico dell'ex Cassa sovvenzioni, qualunque sia la decorrenza, alle seguenti misure:

lire 24.000 annue per gli impiegati;

lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenni o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonchè per gli orfani;

lire 16.800 annue per i genitori.

Inoltre l'assegno temporaneo di contingenza, a decorrere dal 1° luglio 1949, viene elevato da lire 18.000 a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti e da lire 15.000 a lire 21.000 annue per i titolari degli assegni vitalizi indiretti.

La media ponderata delle percentuali di aumento risultanti dal raffronto con la misura dei benefici in atto si aggira sul 35 per cento, mantenendosi, quindi, costante la rispondenza fra il maggiore onere derivante all'Ente dai cennati miglioramenti e le maggiori disponibilità conseguenti agli aumenti degli stipendi.

In relazione a tali criteri è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente legge per gli assegni indiretti aventi decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949.

## Art. 2.

Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

lire 24.000 annue per gli impiegati;

lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenni o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonché per gli orfani;

lire 16.800 per i genitori.

Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

## Art. 3.

L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesse con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

## Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati:

a) di lire 6.000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1° novembre 1948;

b) di lire 3.000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, numero 127, nel qual caso l'aumento è di lire 6.000 annue.

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI CON DECORRENZA NON ANTERIORE  
AL 1° LUGLIO 1949 DA CORRISPONDERSI ALLA VEDOVA E AGLI ALTRI  
SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Stipendio, paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di ces- sazione dal servizio	Assegno alla vedova	Assegni agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e genitori
fino a lire 200.000 . . . . .	24.000	21.000
da lire 200.001 » » » 225.000 . . . . .	27.000	24.000
» » 225.001 » » » 250.000 . . . . .	30.000	27.000
» » 250.001 » » » 275.000 . . . . .	33.000	30.000
» » 275.001 » » » 300.000 . . . . .	36.000	33.000
» » 300.001 » » » 325.000 . . . . .	39.000	36.000
» » 325.001 » » » 350.000 . . . . .	42.000	39.000
» » 350.001 » » » 375.000 . . . . .	45.000	42.000
» » 375.001 » » » 400.000 . . . . .	48.000	45.000
» » 400.001 » » » 425.000 . . . . .	51.000	48.000
» » 425.001 » » » 450.000 . . . . .	54.000	51.000
» » 450.001 » » » 475.000 . . . . .	57.000	54.000
» » 475.001 » » » 500.000 . . . . .	60.000	56.400
» » 500.001 » » » 525.000 . . . . .	63.000	58.800
» » 525.001 » » » 550.000 . . . . .	66.000	61.200
» » 550.001 » » » 575.000 . . . . .	69.000	63.600
» » 575.001 » » » 600.000 . . . . .	72.000	66.000
» » 600.001 » » » 625.000 . . . . .	75.000	68.400
» » 625.001 » » » 650.000 . . . . .	78.000	70.800
» » 650.001 » » » 675.000 . . . . .	81.000	73.200
» » 675.001 » » » 700.000 . . . . .	84.000	75.600
oltre lire 700.000 . . . . .	87.000	78.000